

TI_GERICHTE 60.2022.153 vom 5. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.153

FR: TI_GERICHTE 60.2022.153 du 5 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 60.2022.153 del 5 ottobre 2022

Regeste

Istanza di ricusazione dell'accusatore privato nei confronti del procuratore pubblico. errori

Erwägungen

E. 1

fonda l'istanza di ricusazione del procuratore pubblico sul contenuto dello scritto 24.5.2022, affermazioni accompagnate dalla comunicazione dell'imminente chiusura dell'istruzione, da ritenere nel loro senso e contenuto complessivo. Ora, considerato che tali scritti sono stati notificati all'istante il 25.5.2022 e che l'istanza di ricusazione è stata presentata il 30.5.2022, la domanda di ricusazione sembrerebbe tempestiva. Dagli atti risulta nondimeno che già il 29.4.2022 (AI 61) [consid. m.], ma invero già il 2.12.2021 (AI 49) [consid. h.], prima di dette comunicazioni, il magistrato inquirente aveva esternato all'istante che un'audizione degli imputati, in assenza di una presa di posizione della Soprintendenza archivistica del Lazio, sarebbe stata inutile (ritenuto che essi si sarebbero limitati a confermare la loro versione) rispettivamente che la citata presa di posizione sarebbe stata indispensabile per la definizione del procedimento penale. Già da allora l'istante ben sapeva quindi quale impostazione il procuratore pubblico aveva ritenuto di dare al caso in esame. In considerazione dell'esito dell'istanza di ricusazione, respinta, può in ogni caso restare irrisolta la questione della sua tempestività.

E. 1.2

RE 1, accusatore privato nel procedimento giusta l'art. 104 cpv. 1 lit. b CPP, è legittimato – in applicazione dell'art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 1) – a chiedere la ricusazione del procuratore pubblico Andrea Gianini, titolare del procedimento penale in cui ha tale veste.

E. 1.3.1

Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP chi intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisione TF 1B_209/2021 del 10.8.2021 consid. 5.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3)] la domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. Una domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 1B_118/2020 del 27.7.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). E' invece irricevibile siccome tardiva la domanda inoltrata tre mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 1B_118/2020 del 27.7.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).

Più in generale, è contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva un motivo di ricusazione per farlo valere soltanto successivamente, qualora l'esito della procedura sia sfavorevole alla parte o quando l'interessato ritenga che l'istruzione non segua il corso da lui auspicato (decisione TF 1B_118/2020 del 27.7.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 8).

E. 1.3.2

RE

E. 2

. 2.1. Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell'indipendenza è ripreso dall'art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art. 12 e 13 CPP. La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell'1.5.2020 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un "giusto mediatore" nel procedimento penale (decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2). Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 6B_215/2022 del 25.8.2022 consid. 3.4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9). Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze (decisione TF 6B_457/2020 del 20.7.2020 consid. 2.2.2.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione TF 1B_48/2019 del 28.5.2019 consid. 3.1.). La ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.) , per non intralciare l'ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

E. 2.2

I principi ricordati valgono anche nell'ipotesi di ricusazione di un procuratore pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (decisione TF 1B_102/2019 del 13.6.2019 consid. 4.1.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2). Fino all'abbandono del procedimento oppure fino alla promozione dell'accusa, il procedimento penale è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP). Durante l'istruzione il ministero

pubblico accerta d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, a carico ed a scarico dell'imputato (secondo l'art. 6 cpv. 2 CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase dell'istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità (decisione TF 1B_48/2019 del 28.5.2019 consid. 3.2.).

E. 2.3

Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. L'art. 56 lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la riconsunzione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF 6B_215/2022 del 25.8.2022 consid. 3.4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).

E. 2.4

Eventuali errori nel corso del procedimento non fondano – di principio – motivo di riconsunzione: essi possono infatti essere censurati nell'ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito. In particolare decisioni oppure atti di procedura che successivamente si palesano essere errati non realizzano di per sé un'apparenza oggettiva di prevenzione; soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti costitutivi di violazioni gravi dei doveri di magistrato possono fondare un sospetto di parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o giustificano almeno oggettivamente l'apparenza di prevenzione; è compito dell'autorità di ricorso constatare e correggere gli eventuali errori commessi nel procedimento (decisione TF 6B_215/2022 del 25.8.2022 consid. 3.4.4.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42).

E. 3

. 3.1. Si è detto che RE 1 fonda l'istanza di riconsunzione su talune affermazioni del magistrato inquirente di cui al suo scritto 24.5.2022 accompagnante la comunicazione dell'imminente chiusura dell'istruzione, da ritenere nel loro senso e contenuto complessivo. L'istante rimprovera al procuratore pubblico di avere proceduto alla comunicazione ex art. 318 CPP senza aver esperito atti istruttori che permettessero un effettivo avanzamento del procedimento, di aver proceduto ad un irritante apprezzamento anticipato, contestualmente all'assegnazione del termine per proporre istanze probatorie, in relazione al rifiuto di sentire gli imputati e di non avere dato seguito a quanto indicato da questa Corte.

E. 3.2.1

Si deve anzitutto evidenziare che la notifica alle parti dell'imminente chiusura dell'istruzione con contestuale comunicazione dell'intenzione di promuovere l'accusa o di

abbandonare il procedimento è esplicitamente prevista dal CPP all'art. 318 cpv. 1. Le formalità dell'art. 318 cpv. 1 CPP sono invero essenziali e obbligatorie a tutela del diritto di essere sentite delle parti al procedimento (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.; BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro violazione comporta l'annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a giudizio, decreto di abbandono o sospensione del procedimento) [sentenza TF 6B_646/2017 dell'1.5.2018 consid. 4.]. Il fatto, dunque, che il procuratore pubblico il 24.5.2022 abbia comunicato a RE 1 che intendeva abbandonare il procedimento a carico degli imputati non può di per sé evidentemente fondare alcun indizio di parzialità del magistrato inquirente.

E. 3.2.2

Ma anche il fatto che, a giudizio dell'istante, detta comunicazione sia avvenuta senza che il procuratore pubblico abbia proceduto ad acquisire le prove che si sarebbero imposte in concreto non costituisce un elemento indiziante la parzialità del ricusando. Il principio inquisitorio giusta l'art. 6 CPP non obbliga infatti l'autorità penale ad assumere d'ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)] delle parti (art. 107 cpv. 1 lit. e CPP) mezzi di prova qualora – in considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove in applicazione dell'art. 139 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1408/2021 del 5.5.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 3). Un eventuale irritato anticipato apprezzamento delle prove costituirebbe peraltro un errore che, come esposto, non fonda motivo di ricusazione: esso potrà semmai essere invocato con reclamo contro l'annunciato decreto di abbandono, nel cui ambito questa Corte valuterà, segnatamente, l'apprezzamento delle prove.

E. 3.2.3

Si rileva inoltre – con riferimento al fatto che il pubblico ministero abbia comunicato a RE 1, contestualmente alla trasmissione del decreto ex art. 318 cpv. 1 CPP, che, in assenza di una presa di posizione della Soprintendenza archivistica del Lazio, non riteneva di disporre l'interrogatorio degli imputati – che il magistrato inquirente si è limitato a prendere posizione sull'istanza probatoria presentata da RE 1 il 28/29.4.2022 (AI 60), ribadita il 23/24.5.2022 (AI 64). Ovvero introdotta dall'accusatore privato prima della comunicazione giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, in applicazione dell'art. 109 cpv. 1 CPP. Il fatto che, con la comunicazione ai sensi dell'art. 318 cpv. 1 CPP, il procuratore pubblico abbia evidenziato esplicitamente la facoltà di presentare eventuali ulteriori istanze probatorie non ostava evidentemente ad una sua presa di posizione sulle istanze già pendenti. Non si comprende quindi perché RE 1 intraveda un motivo di ricusazione per il fatto che il magistrato inquirente si sia espresso su una sua esplicita istanza probatoria. Già il 2.12.2021 (AI 49) il procuratore pubblico aveva del resto indicato, rispondendo all'istanza 2.12.2021 intesa all'audizione degli imputati (AI 48), che non avrebbe proceduto all'interrogatorio prima di avere acquisito una risposta delle autorità amministrative italiane. A RE 1, in altre parole, era noto da mesi che, per il pubblico ministero, l'acquisizione all'incanto di tale atto era indispensabile per evadere e per definire il procedimento.

E. 3.2.4

La circostanza che, secondo l'istante, il procuratore pubblico non avrebbe dato seguito a quanto indicato da questa Corte nel giudizio 60.2021.373 dell'1.4.2022 (AI 58), che aveva evidenziato, segnatamente, che la prova liberatoria spetta al colpevole, non al magistrato inquirente, è parimenti fatto non idoneo a fondare un motivo di ricusazione. Una possibile impostazione errata del caso da parte del magistrato inquirente potrà infatti essere censurata con reclamo contro il prospettato decreto di abbandono.

E. 3.3

In conclusione, il fatto che RE 1 non concordi su come il procuratore pubblico abbia svolto l'istruzione, ovvero che reputi che si sarebbe imposto l'interrogatorio degli imputati, a prescindere dall'acquisizione di una presa di posizione della Soprintendenza archivistica del Lazio, considerata inutile, non è sufficiente per ritenere la parzialità del pubblico ministero nella trattazione del procedimento. Eventuali errori nel corso del procedimento non fondano – di per sé – motivo di ricusazione: essi possono infatti essere censurati nell'ambito dei rimedi di diritto previsti. L'istituto della ricusazione non consente del resto alle parti di contestare il modo in cui è (stata) condotta l'istruzione e di rimettere dunque in discussione le decisioni di chi dirige il procedimento (sentenza TF 1B_213/2015 del 22.9.2015 consid. 2.2.). Esso non può pertanto essere utilizzato per censurare decisioni del magistrato inquirente che non si condividono, segnatamente la scelta di non interrogare _____ e _____. Le apprensioni soggettive dell'istante sono irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze che non sono date in concreto. L'istanza di ricusazione nei confronti del procuratore pubblico Andrea Gianini deve dunque essere respinta perché infondata.

E. 4

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.